



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Vincenzo Maria PERGOLA	Presidente relatore
dr. Massimo GAGLIARDI	Consigliere
dr. Giuseppe TAGLIAMONTE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 8614 del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso ex art. 9 del D.lgs n 267/2000 da COSTANTINO Giuseppe, nato a Potenza il 6.09.1984, C.F. CSTGPP84P06G9421, rappresentato e difeso dall'Avv. Deborah MONTANO (pec: deborah.montano@firenze.pecavvocati.it), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Firenze alla Via Bezzecca, n.c. 2.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 novembre 2020, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Angela MICELE, il Presidente relatore Vincenzo Maria PERGOLA, l'avv. Deborah MONTANO per il ricorrente, l'avv. Pietro PAGANO per il Comune di Ruoti ed il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio STOLFI.

FATTO E DIRITTO

Il Sig. Costantino Giuseppe, *“nella sua qualità di cittadino elettore del Comune di Ruoti, iscritto nelle liste elettorali del medesimo Comune, in proprio, quale cittadino elettore, e/o in nome e per conto del Comune di Ruoti, quale sostituto processuale”* ha depositato ricorso pervenuto in Segreteria il 7/7/2020, qualificato come *“azione popolare prevista ex art. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)”*.

L'atto introduttivo del giudizio, dopo essersi ampiamente soffermato sulle vicende amministrative presso il Comune di Ruoti che hanno preso le mosse dal concorso per la selezione di due posti di agenti della polizia municipale, indetto con Delibera di Giunta municipale n. 24 del 3/3/2009, e si sono poi sviluppate attraverso atti di rideterminazioni delle piante organiche e connesse assunzioni di personale sino al 2010, sostiene che nell'occasione sono state poste in essere violazioni di legge; in particolare segnala che le assunzioni di personale disposte, anche mediante lo scorrimento di graduatorie del concorso, sono avvenute in violazione dell'art. 91 comma 4 del D.lgs n. 267/2000, che non consente di utilizzare le graduatorie esistenti per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso.

Evidenziando poi *“l'inerzia dell'amministrazione comunale di Ruoti all'accertamento del danno erariale”* connesso alle illegittime procedure adottate, il ricorrente chiede di: *“emettere pronuncia circa la fondatezza dell'ipotesi di responsabilità segnalata ovvero di ingiungere al P.M. contabile di svolgere la relativa attività istruttoria al fine di indagare circa la sussistenza di eventuali profili di irregolarità contabile e/o responsabilità in capo agli amministratori del Comune di Ruoti per i fatti descritti in narrativa, o nei*

confronti di qualsiasi altra persona le cui responsabilità dovessero emergere...”.

Il ricorso conclude, quindi, affinché sia disposta condanna *“al risarcimento del danno economico subito dal Comune di Ruoti in seguito alla condotta tenuta dagli amministratori responsabili, valutando le singole responsabilità, e conseguentemente condannando ciascuno, singolarmente o in via solidale, per la parte che vi ha concorso..... Si chiede altresì la condanna dei predetti al risarcimento del danno all'immagine provocato al comune di Ruoti...”.*

Con memoria depositata in data 20/10/2020, si è costituito in giudizio il Comune di Ruoti, con il patrocinio dell'Avv. Pietro Pagano, presso il cui studio ha eletto domicilio, in Bari, al C.so Vittorio Emanuele II, n. 60; la memoria, dopo aver argomentato circa l'inammissibilità del ricorso, richiamando al riguardo precedenti giurisprudenziali di questa Sezione, e la sua nullità ed infondatezza nel merito, conclude: *“voglia codesta Corte adita rigettare il ricorso poiché irricevibile, inammissibile oltre che palesemente infondato nel merito. Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari del presente giudizio”.*

In data 21/10/2020 la Procura Regionale ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, richiamando conformi precedenti giurisprudenziali di questa Sezione.

All'odierna pubblica udienza, i difensori delle parti intervenute hanno ulteriormente illustrato gli argomenti svolti nelle memorie precedentemente depositate, confermando le conclusioni ivi rassegnate.

Il P.M., nel rassegnare le proprie conclusioni, ha evidenziato come la responsabilità amministrativa non sia azionabile in via sostitutiva e non siano

ammissibili forme di sostituzione processuale nell'attività demandata al P.M. contabile, confermando poi la richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

In tale stato la causa è stata quindi riservata per la decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia palesemente inammissibile, confermando sul punto la precedente conforme giurisprudenza di questa Sezione: sent. n. 100/2017 (tra l'altro intervenuta su un ricorso promosso da diverso soggetto, e riguardante due procedure concorsuali, tra le quali una è la stessa interessata dal presente giudizio), e sent. n. 101/2017.

Infatti non ricorrono i presupposti per l'esercizio dinanzi alla Corte dei conti dell'azione popolare ex art. 9 del T.U.E.L. (D.lgs. n. 267/2000), ai fini dell'accertamento di una presunta fattispecie di danno erariale.

Il succitato art. 9 dispone: "*Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia*", prevedendo quindi un'azione *uti civis* basata - secondo la sua chiara formulazione letterale - su un duplice presupposto: che sussista una legittimazione ad agire dell'Ente locale in relazione ad un interesse/diritto proprio e che lo stesso Ente sia rimasto inerte.

Ricorre quindi un'ipotesi di sostituzione processuale, che consente, eccezionalmente, a qualunque cittadino appartenente alla comunità locale, che sia altresì titolare del diritto di voto, di agire in giudizio per la tutela di un interesse pubblico, laddove l'Ente che ne è titolare abbia omesso di farlo.

Poiché l'azione promossa innanzi alla Corte dei conti per il risarcimento del danno provocato ad un Ente locale (così come ad ogni altro Ente o Amministrazione pubblico/a) in dipendenza di condotte - quanto meno gravemente colpose - dei suoi amministratori o dipendenti, compete, in via

esclusiva, al Procuratore regionale presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ne consegue, da un verso, che non può ipotizzarsi alcuna inerzia dell'Ente locale nell'agire in giudizio innanzi alla Corte dei conti per l'accertamento di un presunto danno erariale da esso subito, spettando l'esercizio della relativa azione unicamente al P.M. contabile, e da altro verso che è da escludere che a tal fine possa realizzarsi qualsivoglia sostituzione processuale.

Né a diverse conclusioni possono portare i richiami del ricorrente alla sentenza n. 1416/2007 della Sezione Veneto (pure confermata in appello: cfr. Sez. III Centr. n. 599/2010), che, nell'argomentare circa l'ammissibilità di un'azione popolare contabile, anche inquadrandola nell'ambito dei "ricorsi ad istanza di parte" (precedentemente previsti dall' art. 58 dell'abrogato Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1038/1933 ed oggi disciplinati dagli artt. 172 e ss del codice di giustizia contabile approvato con D.lgs n. 174/2016) comunque giunge – contraddittoriamente - a ritenere infondata nel merito l'azione esercitata nel caso di specie (del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio), per gli stessi motivi di carattere processuale sopra evidenziati, laddove la Sez. Veneto afferma l'impossibilità di una "*...surroga dell'azione di responsabilità che compete al P.M. contabile...*", e, dunque, l'insussistenza di una *legitimatio ad causam* del cittadino elettore che agisca a tale titolo.

Circa l'impossibilità di introdurre un'azione di responsabilità di esclusiva competenza del P.M. contabile attraverso i giudizi ad istanza di parte previsti dagli artt. 172 e ss del c.g.c., si è espressa anche Sez. Marche con sentenza n. 98/2018.

Il ricorso deve parimenti ritenersi inammissibile nella parte in cui si chiede a questa Sezione di “...*ingiungere al P.M. contabile di svolgere la relativa attività istruttoria al fine di indagare circa la sussistenza di eventuali profili di irregolarità contabile...*”.

Infatti, in disparte quanto sopra osservato in punto di insussistenza di legittimazione attiva del privato cittadino ad adire la Corte dei conti, ai sensi dell’art. 9 del TUEL, per promuovere un’azione per responsabilità amministrativo/contabile, è appena il caso di evidenziare che la disciplina dei giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti (quella previgente, così come quella attualmente vigente) non prevede alcuna possibilità di ingerenza del Giudice contabile nell’attività istruttoria svolta dal Procuratore regionale, neppure sotto forma di un generico potere di impulso ad avviare e/o a proseguire le indagini, osservandosi, a margine, che la Procura regionale ha avuto modo di conoscere pienamente la fattispecie all’esame, in quanto “*interveniente*” nel presente giudizio.

Né ad opposte conclusioni può condurre il richiamo operato dal ricorrente alla risalente giurisprudenza di questa Corte che riconosceva un potere di impulso nei confronti del Requirente in punto di integrazione del contraddittorio.

Invero, in disparte il rilievo che trattasi di giurisprudenza minoritaria, dovendosi, piuttosto ritenere consolidato, già nella vigenza del previgente ordinamento processuale, l’opposto orientamento che negava la possibilità di integrazione del contraddittorio su ordine del giudice (principio, peraltro, oggi codificato dall’art. 83, commi 1 e 2 del Codice della giustizia contabile), sta di fatto che tale desueto potere di impulso era pur sempre riconosciuto come esercitabile nell’ambito di un giudizio già introdotto, e non già – come si

pretende da parte del ricorrente – in una fase in cui non risultava instaurato alcun giudizio.

Il ricorso va, pertanto e conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art 31 comma 1 del c.g.c. liquida il compenso spettante al difensore del Comune di Ruoti, in € 1.175,50, più IVA e CPA, da porsi a carico del ricorrente soccombente.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza (art 31 comma 5 del d.lgs n. 174/2016, art. 9 comma 2 del D.lgs n. 267/2020).

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando,

- a) dichiara inammissibile il ricorso.
- b) liquida il compenso spettante al difensore del Comune di Ruoti, da porsi a carico del ricorrente soccombente, in € 1.175,50, più IVA e CPA, fermo restando il diritto al rimborso delle spese previsto dall'art.2 comma 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55;
- c) le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del d.lgs n. 174/2016.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 10 novembre 2020.

Il Presidente ed estensore

f.to digitalmente

(Vincenzo Maria PERGOLA)

Si è provveduto al pagamento delle spese di giustizia con modello f23 la cui ricevuta di quietanza è stata debitamente depositata presso questa segreteria.

Il Responsabile settore giudizi

f.to digitalmente

dott. Angela MICELE

Depositata in Segreteria l'11 novembre 2020

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott. Angela MICELE